



CAMPAGNA PRODUZIONI AUTUNNO VERNINE 2020/2021: SINTESI DELLE OFFERTE PROPOSTE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

(l'intenzione è di offrire un valido supporto all'azienda agricola, in maniera da poter operare la scelta assicurativa più adatta alla propria azienda.)

Consigliamo di leggere attentamente le diverse proposte, anche le definizioni delle singole garanzie che ogni Compagnia di Assicurazione applica. S. e. & o.

GENERALI ASSICURAZIONI

Copertura assicurativa offerta: POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE TIPOLOGIA A : La polizza copre il pacchetto completo di avversità previste dal PAAN. Le avversità di frequenza: Grandine, Vento, Eccesso di pioggia. Le avversità Catastrofali: Gelo, brina, Siccità ed Alluvione e le avversità accessorie: Colpo di sole/ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo.

Prodotti assicurabili: Avena, Farro, Frumento Tenero e Duro, Orzo, Segale, Triticale, Colza, anche da seme. Colture Erbacee da Biomassa.

Scadenza assunzioni: dal 21 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

Decorrenza e cessazione garanzia: la garanzia decorre dall'emergenza e termina con il graduale raccolto del prodotto.

dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla notifica per grandine e vento forte;

dalle ore 12 del 6° giorno successivo alla notifica per alluvione, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia e sbalzo termico;

dalle ore 12 del 12° giorno successivo alla notifica per gelo brina;

dalle ore 12 del 30° giorno successivo alla notifica per siccità;

Limitatamente al vento forte la garanzia per: Avena, Farro, Frumento Tenero e Duro, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa la garanzia non decorre prima delle ore 12 del 1 marzo e cessa all'inizio della fase di maturazione gialla o alla maturazione del prodotto per l'evento di almeno 9° grado della scala Beaufort;



Dati metereologici: per la verifica del superamento dei valori di riferimento si prenderanno in esame i dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici nonché da RadarMeteo. Il superamento dei valori di riferimento così come previsti nelle definizioni, avrà per l'avversità eccesso di pioggia una tolleranza del 10%, escluso il nubifragio.

Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato: si deve assicurare l'intera produzione relativa al prodotto che si intende assicurare, all'interno dello stesso comune.

Garanzia di qualità: per le diverse produzioni, per danni da grandine viene riconosciuta una "qualità maggiorata" mentre per i danni da eccesso di pioggia viene riconosciuta una maggiorazione di qualità nelle ultime fasi di coltivazione. Si consiglia di chiedere chiarimenti sul funzionamento della qualità all'atto della stipula dei certificati assicurativi.

Franchigie: Grandine e vento 10%, per le altre garanzie la franchigia è del 30%. Nel caso di danni combinati e/o prevalenti è prevista una franchigia a scalare che sinteticamente funziona in questa maniera:

In caso di danni da grandine e/o vento forte ≥ 10 punti parte una scalarità che a danni 31 ha franchigia 29 ed arriva a 25 con danno 37 ed oltre. Nel caso invece in cui grandine e/o vento forte sia \geq a 50% del danno complessivo la franchigia decresce sino ad arrivare a 15 con danno 37 ed oltre. In caso di danni combinati ed i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori al 10% si applica la franchigia 30%

Scoperto: non sono previsti scoperti;

Limite di indennizzo: nessun limite per grandine e vento forte, limite del 50% o superiore per le altre avversità;

Liquidazione per partita: per grandine vento forte ed eccesso di pioggia, essendo presente una integrativa non agevolata;

Danno di qualità:

- **Per cereali da biomassa** la garanzia di qualità si applica per danni da grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, con una apposita tabella. Consigliamo di farsi illustrare il funzionamento all'atto della stipula del contratto;
- **Per cereali da granella/ seme** la garanzia di qualità riguarda la pianta intera ed è effettuata separatamente sul prodotto residuo in base a dei coefficienti di apposita tabella. Questo per danni da grandine e/o eccesso di pioggia. Consigliamo di farsi illustrare il funzionamento all'atto della stipula del contratto;

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro: l'assicurato deve darne avviso all'agenzia ove ha stipulato il certificato entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

TASSI DI ASSICURAZIONE APPLICATI

(Ai costi di seguito riportati va aggiunto il contributo consortile dello specifico Consorzio)

PROVINCIA	(Gruppo 1) AVENA - FARRO - FRUMENTO TENERO (anche da seme)			(Gruppo 2) FRUMENTO DURO - ORZO - SEGALE - TRITICALE (anche da seme o biomassa/ceroso) COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA			(Gruppo 3) COLZA (anche da seme)		
	TASSO PIENO 2020	TASSO SOCIO (con salvaguardia 90%)	TASSO SOCIO (con contributo al 70%)	TASSO PIENO 2020	TASSO SOCIO (con salvaguardia 90%)	TASSO SOCIO (contributo al 70%)	TASSO PIENO 2020	TASSO SOCIO (con salvaguardia 90%)	TASSO SOCIO (con contributo al 70%)
PADOVA	7,50	3,75	3,33	8,00	4,01	3,56	9,00	4,51	4,00
ROVIGO	8,50	4,26	3,78	9,00	4,51	4,00	9,00	4,51	4,00
TREVISO	7,50	3,75	3,33	8,00	4,01	3,56	9,00	4,51	4,00
VENEZIA	7,50	3,75	3,33	8,00	4,01	3,56	9,00	4,51	4,00
VERONA	7,50	3,75	3,33	8,00	4,01	3,56	9,00	4,51	4,00
VICENZA	8,50	4,26	3,78	9,00	4,51	4,00	9,00	4,51	4,00

GENERALI ASSICURAZIONI: LE DEFINIZIONI DEI RISCHI ASSICURABILI

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE:	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente.
BRINA:	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO:	Abbassamento termico inferiore a 0° dovuto a presenze di masse di aria fredda.
SICCITA':	Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolate in un arco temporale di 30 giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA:	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono oltre il 50% le medie del periodo di riferimento e comunque non inferiori ad 80 mm calcolate su un arco temporale di 10 giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua di almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di un'ora.
ECESSO DI NEVE:	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
GRANDINE:	Acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE:	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 Km/h – m/s) Sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorchè causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.



AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO SOLE/ONDATA CALORE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni di prodotto.

SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12° rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8° per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto le allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).